



## TRIBUNALE FEDERALE

**Procedimento nr. 5/2020 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

### ***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato:**
- **Sig. FRANCESCO ORLANDO, \_\_\_\_\_, tesserato Fibus n. FB25A357;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, con l'aggravante di cui all'art. 58, comma 1 e 2, lettera A e B, Reg. Giust., per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

### ***Premesso***

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul social network FACEBOOK con riferimento alla Federazione ed ai suoi dirigenti.

All'udienza del 10 febbraio si è proceduto tramite udienza da remoto, causa emergenza COVUD 19.

Per il tesserato ha partecipato all'udienza il difensore di fiducia già nominato, Avv. Benedetto Bruno del Foro di Trapani. il quale preliminarmente chiedeva un rinvio, causa impossibilità a presenziare del tesserato.

Il Tribunale rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento atteso che la stessa risultava intempestiva e non documentata.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 7 e una ammenda di € 700,00.



---

Il difensore chiedeva invece il proscioglimento del proprio assistito, richiamandosi anche alle memorie già depositate.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi Dirigenti attraverso diversi *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano utilizzate espressioni lesive della dignità e del decoro della Federazione e dei suoi organi (“...*Battaglia poverino fa copia e incolla...siamo alla frutta...*”, “...*la juve è come la gestione carambola in questo momento...*”, “...*na truffa...*”, “...*troppi figli e figliastri...*”) oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell’inculpato non possono essere condivise, risultando pacifico che l’espressione “*na truffa*” non sia riferibile al c.d. “Caso Suarez”, ma faccio allo steso riferimento per accostarne la situazione all’agire delle Federazione.

Invero, l’espressione appena citata segue immediatamente quella secondo la quale “...*la juve è come la gestione carambola in questo momento...*”.

Dunque evidente l’intento diffamatorio nei confronti della Federazione e dei suoi dirigenti (nello specifico, Battaglia) e altrettanto chiara la violazione dell’art. 1,c coma 2, Reg. di Giustizia.

Tuttavia può essere accolta la richiesta dal Procuratore Federale, con applicazione del minimo edittale, aumentato per l’aggravante contestata, alla luce della non eccessiva gravità delle espressioni utilizzate.

Sussiste, altresì, in capo al tesserato, la contestata recidiva.

Invero, con provvedimento n. 9/2018, questo stesso Tribunale aveva già condannato il tesserato per comportamenti del tutti analoghi a quelli di cui oggi si tratta.



Tutto ciò premesso e considerato devono trovare accoglimento le richieste della procura Federale.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato FRANCESCO ORLANDO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 7 ed € 700,00 di sanzione pecuniaria.**

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 10 febbraio 2021

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. *Roberto Filocamo*

I consiglieri

Avv. *Elisa Fabbrì*

Avv. *Simone Bilotta*



---

## **PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO**

Procedimento n. 5/2020 R.G. Procura Federale Fibus.

Nei confronti del tesserato:

Il Sig. Orlando Francesco, [REDACTED], tessera Fibus 2019/2020 FB25A357, difeso di fiducia dall'avv. Benedetto Bruno, presso cui ha eletto domicilio.

Letta la segnalazione del Responsabile Nazionale Sezione Carambola della Fibus;

ritenuto che il tesserato Sig. Orlando, già sanzionato dal tribunale federale con decisione del 2.7.2018 (irrevocabile), si esprimeva pubblicamente su Facebook in termini offensivi e lesivi dell'onore della Federazione ("na truffa" riferito alla sezione carambola) e dei suoi rappresentanti (il Sig. Bruno Battaglia Consigliere Regionale Paritetico Sicilia) attraverso commenti su post pubblicati dal tesserato Emilio Sciacca (tessera Fibus 2019/2020 FB24A081) sul proprio profilo pubblico e riguardanti fatti attuali di cronaca giudiziaria/sportiva che vengono indebitamente accostati alla gestione della sezione carambola della Fibus, fatti avvenuti in epoca antecedente e prossima al 24.09.2020; rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 1, 8, 58 commi 1 e 2 lettere a e b, 59 (aggravante del mezzo pubblico) reg. giustizia Fibus



---

vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi);

considerato quanto sopra ed altresì che la memoria difensiva prodotta all'esito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini non è in grado di confutare adeguatamente i rilievi accusatori, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, deferisce davanti al Tribunale federale della FIBIS il tesserato sopra generalizzato chiedendo la celebrazione del procedimento disciplinare ai sensi del regolamento di giustizia.

Manda la segreteria perché notifichi il presente atto a mezzo pec tanto al tesserato quanto al suo legale presso indirizzo pec di quest'ultimo.

Bologna, 1.12.2020

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané